



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPENSIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20°- Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito 6
☎ Tel. 06/5298735 - ☎ Fax 06/5293200
peo@rmic8by00l@istruzione.it - pec@rmic8by00l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 CodiceciPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR

Alle famiglie
Al personale docente
Al sito web

Circ. 57

Oggetto: Assicurazione integrativa alunni (a.s. 2024-25) – Richiesta di pagamento

Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha sottoscritto una **Polizza di Assicurazione Integrativa per Infortunio, Responsabilità Civile e Assistenza** con la Compagnia **UnipolSai Assicurazioni**. (con decorrenza dal 14/10/2024). Le condizioni assicurative, le garanzie e il quadro sinottico delle tabelle dei massimali sono disponibili in *allegato*.

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della Scuola, si forniscono più avanti alcune doverose informazioni, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute lo scorso anno.

Per quanto successivamente riportato, si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela dei minori durante l'attività scolastica nel suo insieme e, per tale motivo, il Consiglio di Istituto ha deliberato **nella seduta del 27 ottobre 2023 di vincolare** - in particolare - **la partecipazione alle attività di visite didattiche e viaggi di istruzione ad una polizza con copertura assicurativa in caso di risarcimento per danni a terzi (vedi regolamento uscite didattiche e viaggi e di istruzione deliberato nella seduta del CI del 27 ottobre 2023 e pubblicato nel sito istituzionale).**

Per consentire pertanto al/la proprio/a figlio/a la partecipazione a visite guidate e a campi-scuola - **se la famiglia non intendesse aderire a questa Assicurazione integrativa** – dovrà assumere la responsabilità per danni a terzi, ricorrendo ad una propria polizza, i cui estremi, comprensivi del periodo di validità della polizza, dovranno preventivamente essere comunicati agli Uffici di Segreteria contestualmente all'avvio del pagamento dell'assicurazione integrativa (mail rmic8by00l@icmatteoricci.edu.it oggetto: polizza personale responsabilità civile)

A partire dal **giorno 21 Ottobre 2024** verrà creato l'avviso su **PAGO IN RETE** per il pagamento della Polizza assicurativa integrativa per un importo di € 7,00 ad alunno con scadenza **15 Novembre 2024**.

La suddetta quota non è dovuta per gli alunni diversamente abili.

Non saranno accolti versamenti, con tale causale, posteriori a tale scadenza

È bene premettere che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, tutti gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e, pertanto, godono della **copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni**, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Pur tuttavia, fino all'a.s 2022/23, **la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato tutelava gli studenti esclusivamente in alcune "attività" ritenute pericolose (educazione fisica, attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro, ecc.)**. La tutela garantita dall'INAIL, inoltre, **si limita ai casi di morte o di invalidità permanente maggiore del 6° punto percentuale**. Sono quindi escluse tutte le altre prestazioni sanitarie in quanto erogate gratuitamente dal SSN.

Dall'a.s 2023/24, l'articolo 18 del Decreto-Legge 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto delle novità in ordine alla tutela infortunistica. **A partire dall'anno scolastico 2023/2024 e fino al corrente 2024/25** (Decreto Legge 113 del 9/08/2024 art.9 c.1), **la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici**: *«limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa»* (articolo 18, comma 2, lettera f). Circa i **viaggi di istruzione**, l'unico ramo operante per i partecipanti è quello relativo all'assistenza, ovvero al partecipante al viaggio sarebbe garantito **esclusivamente il primo soccorso, ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori**, fatto che renderebbe **estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa**.

Tale previsione, però, **non offre tutte le garanzie che oggi offre l'assicurazione integrativa** a carico delle famiglie. Bisogna, infatti, ricordare quali sono i limiti della copertura INAIL già vigenti prima del decreto legge 48:

- ⇒ per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto;
- ⇒ nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l'istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. Si fa presente che **la quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un'invalidità inferiore al 6%**;
- ⇒ se il danno è superiore al 15% l'Inail provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti;
- ⇒ **per gli infortuni in itinere nel trasferimento casa – scuola e viceversa, non è previsto alcun indennizzo**. L'art. 17 dello stesso decreto-legge 48 prevede l'indennizzo esclusivamente per gli studenti nel percorso scuola – luogo dell'alternanza scuola lavoro e viceversa. Nemmeno per questi ultimi è previsto risarcimento nel percorso casa – scuola e viceversa o casa luogo dell'alternanza scuola – lavoro;
- ⇒ **restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche** in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- ⇒ allo stesso modo, **per gli studenti restano escluse, ad esempio**, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all'occhiale, danno estetico;
- ⇒ **ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi ai genitori** quando si trovino all'interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola;
- ⇒ **rimane altresì esclusa la copertura della responsabilità civile** avente ad oggetto gli eventi causativi di danno cagionati dalle condotte lesive del soggetto danneggiante, studenti, genitori membri c.i., genitori per danni dei minori. Se, in particolare, l'infortunio è provocato da un altro alunno, la famiglia

del danneggiato può chiamare in causa anche la famiglia del danneggiante per responsabilità civile per colpa in educando, con eventuale obbligo risarcitorio (*a tal fine si legga il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art 2048 allegato alla presente*).

Nonostante questo ampliamento della copertura INAIL, si ribadisce l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della **POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA, poiché garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL.**

È altrettanto evidente inoltre, alla luce di quanto detto fino ad ora, che il provvedimento di legge non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti.

Nel dettaglio la polizza integrativa, stipulata dalla scuola:

- ⇒ *estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;*
- ⇒ *prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;*
- ⇒ *garantisce il pagamento delle spese mediche, affrontate sia in ambito pubblico che privato, comprese quelle odontoiatriche o quelle necessarie per la riparazione o il riacquisto degli occhiali e degli apparecchi protesici danneggiati in caso di infortunio. Da ultimo prevedono diarie da gesso e da ricovero ospedaliero e altro;*
- ⇒ *prevede la copertura relativamente alla Responsabilità Civile, che obbliga al risarcimento per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta: ad esempio, un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, causa la rottura del dente di un compagno, etc*

Con l'occasione si ricorda che le tutele della polizza integrativa sono estese anche al personale scolastico che opti per aderirvi.

Si allegano per completezza di informazioni alla presente i seguenti documenti:

- le condizioni di polizza e relativa offerta tecnica dell'UnipolSai Assicurazioni
- tabella di comparazione massimali copertura assicurazione integrativa e assicurazione INAIL
- la circolare Inail n.45 del 26/10 "Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85" valida anche per il corrente anno scolastico (come sopra riportato);
- contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art 2048.

Roma 17/10/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Laura De Paolis
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 D.Lgs. 39/1993